Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Martedì, 18 dicembre 1928 - Anno VII — Numero 293

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12 — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3220.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2753.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga di tre mesi al termine stabilito dal R. decreto-legge 17 gennaio 1927, n. 42, per le promozioni ai posti vacanti nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3221.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2754.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3222.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2755.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, concernente proroga al 31 dicembre 1928 dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, concernente proroga al 31 dicembre 1928 dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3223.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2756.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3224.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2757.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale è prorogato al 28 febbraio 1929 il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3225.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2758.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3226.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 2747.

Inclusione dell'abitato di Tortora tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, numero 255, quello di Tortora, in provincia di Cosenza (limitatamente al tratto fra il ponte sulla strada provinciale ed il fosso S. Giovanni).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 111. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3227.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2748.

Trasferimento della sede del Regio consolato generale in Düsseldorf a Colonia e fissazione degli assegni del Regio consolato in Morawska Ostrava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede del Nostro consolato generale per le provincie prussiane del Reno e della Westfalia, Birkenfeld, Schaumburg-Lippe e Lippe è trasferita da Düsseldorf a Colonia.

Art. 2.

L'assegno pel titolare e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio pel Nostro consolato in Morawska Ostrava, sono stabiliti in L. 24,000 lorde annue e lire-oro 15,000 annue rispettivamente.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 112. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3228.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2749.

Soppressione della Regia agenzia diplomatica in Tangeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Nostra agenzia diplomatica in Tangeri è soppressa.

Art. 2.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Nostro consolato generale in Tangeri e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio sono stabiliti in L. 30,000 lorde annue, oltre la relativa perdita di cambio, e in L. 15,000 oro annue rispettivamente.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 113. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3229.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2750.

Approvazione della convenzione suppletiva stipulata il 20 dicembre 1927 per il mantenimento della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il Nostro decreto 27 novembre 1924, n. 1955, col quale venivano approvate e rese esecutive la convenzione stipulata in Catania, in data 29 settembre 1924, tra lo Stato e gli altri enti sovventori, per il mantenimento della Regia università di Catania, e la convenzione suppletiva in data 14 novembre 1924;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione suppletiva stipulata in Catania, in data 20 dicembre 1927, fra lo Stato e gli altri enti sovventori della Regia università di Catania, con la quale viene modificato l'art. 4 della convenzione in data 29 settembre 1924, approvata con Nostro decreto 27 novembre 1924, n. 1955.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 114. — CASATI.

Convenzione suppletiva pel mantenimento della Regia università di Catania.

L'anno 1927, il giorno 29 dicembre in Catania, nel gabinetto del sig. Prefetto - (Anno VI).

Innanzi a me cav. dott. Amedeo Maraldi, delegato ai contratti presso la R. Prefettura di Catania ed alla presenza dei sigg. prof. Filippo Arturo Foderà ed avv. Antonino Pagano, testimoni noti ed idonei a termini di legge.

Si sono costituiti i signori:

Comm. Giovanni Battista Fronteri, quale prefetto della Provincia in rappresentanza dello Stato;

Ing. Luigi Paternò Raddusa, quale podestà rappresentante il comune di Catania, il quale, in virtù di apposita delega ricevuta, interviene anche in rappresentanza dei seguenti comuni:

Agira, Adernò, Assoro, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Castello, Blancavilla, Belpasso, Aci Bonaccorsi, Castiglione di Sicilia, Caltagirone, Cerami, Calatabiano, Catenanuova, Centuripe, Giarre, Gravina, Fiumefreddo, Gagliano Castelferrato, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Leonforte, Mineo, Militello, Misterbianco, Mascalucia, Mirabella, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Nicosia, Nissoria, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Pedara, Ramacca, Regalbuto, Riposto, Sperlinga, Scordia, S. Agata li Battiati, Troina, S. Maria di Licodia, Viagrande, Vizzini, Bronte, Randazzo, Trecastagni, tutti comuni della provincia di Catania e di Castrogiovanni, nonchè in rappresentanza dei comuni della provincia di Siracusa e di Ragusa e cioè:

Siracusa, Augusta, Avola, Buscemi, Buccheri, Canicattini, Carlentini, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino Rosolini, Solarino, Sortino, Biscari, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Modica, Pozzallo, Ragusa, Spaccaforno, Scicli, S. Croce Camerina e Vittoria;

Comm. Antonio Cesare conte Vittorelli, commissario straordinario per la provincia di Catania;

Gr. uff. avv. Salvatore Favitta per il Consiglio provinciale dell'economia di Catania;

Gr. uff. on. prof. Giuseppe Muscatello, rettore della Regia università di Catania.

Il detto ing. Paternò Raddusa interviene anche, in virtù di apposita delega, in rappresentanza del presidente della Commissione straordinaria della provincia di Siracusa e del presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Siracusa.

Premesso:

che in base alla convenzione stipulata in data 29 settembre 1924, approvata con Regio decreto 27 novembre 1924 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 dicembre 1924, n. 289, per il mantenimento della Regia università di Catania fu stabilito tra l'altro che avrebbero fatto parte del Consiglio di amministrazione n. 4 membri eletti dal Collegio ge-

nerale dei professori stabili appartenenti all'Università, uno per facoltà;

che tale procedura nella elezione dei detti rappresentanti fu convenuta in relazione alle disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, volendosi adottare un criterio uniforme a quello fissato per la costituzione delle Università a totale carico dello Stato;

che con Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1733, furono sciolti tutti i Consigli di amministrazione delle Regie università e furono modificate le norme per la designazione dei professori in rappresentanza delle Università in seno ai Consigli di amministrazione nel senso che tali rappresentanti sarebbero stati non più eletti dal Collegio generale dei professori ma bensì designati collegialmente dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole che costituiscono le Università;

che tale modificazione, con la quale veniva abolito anche in questa materia il sistema elezionistico, riguarda le sole Università a totale carico dello Stato, mentre per le altre e quindi anche per quella di Catania conservava pieno vigore la convenzione stipulata il 29 settembre 1924;

che, sempre nell'intento di uniformare l'ordinamento dell'Università alle disposizioni di legge, appare opportuno procedere alla modificazione dell'art. 4 della convenzione 29 settembre 1924 per adottare nella designazione dei rappresentanti dell'Università la stessa disposizione stabilita per le Università a totale carico dello Stato ai sensi del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1733;

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

L'art. 4 della ripetuta convenzione 29 settembre 1924 per il mantenimento della Regia università è sostituito col seguente:

« Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Catania, è costituito come appresso:

1° rettore;

2° un rappresentante del Governo;

3° l'intendente di finanza della provincia di Catania;

4° n. 4 membri, uno per Facoltà, designati collegialmente dai presidi delle Facoltà della Regia università;

5° n. 4 rappresentanti degli enti sovventori e cioè: un rappresentante per il comune di Catania, uno per la provincia di Catania, uno per il Consiglio provinciale dell'economia di Catania, uno in rappresentanza di tutti e tre gli enti della provincia di Siracusa e cioè: Comune, Provincia e Consiglio provinciale dell'economia.

Quest'ultimo sarà indicato nel principio di ogni anno in seguito alla designazione che ne faranno di accordo i tre enti interessati e che sarà comunicata al rettore dell'Università a cura del podestà del comune di Siracusa.

Qualunque ente o privato che assicurerà all'Università un contributo annuo fisso, non inferiore a L. 50,000, avrà diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione.

I membri elettivi, componenti il Consiglio di amministrazione, e quello scelto dal Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica un biennio e possono essere rieletti e confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito. I rappresentanti degli enti sovventori si intendono decaduti se per qualsiasi ragione il contributo degli enti che essi rappresentano venisse a mancare.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio di amministrazione.

Oltre al rettore ed ai membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartengano al personale della Scuola. Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro.

Art. 2.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° novembre 1927.

Art. 3.

La presente convenzione non importa spese perchè fatta nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

Il presente contratto è stato rogato da me dott. cav. Amedeo Maraldi, primo segretario delegato ai contratti, e scritto da persona di mia fiducia. Esso si compone di n. 5 pagine e viene firmato dalle parti contraenti, dai testimoni e da me delegato ai contratti previa lettura e conferma.

FRONTERI, PATERNÒ RADDUSA, VITTORELLI, FAVITTA, MUSCATELLO.

PAGANO, FODERÀ, *testimoni.*

AMEDEO MARALDI, *delegato ai contratti.*

Numero di pubblicazione 3230.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 2763.

Autorizzazione al comune di Vigo di Fassa a trasferire la sede municipale dalla frazione Vigo a quella di Pozza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà del comune di Vigo di Fassa, in esecuzione della deliberazione 7 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Vigo a quella di Pozza;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento con deliberazione 10 luglio 1928, adottata con i poteri del Consiglio provinciale;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vigo di Fassa è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Vigo a quella di Pozza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1928 · *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3231.

REGIO DECRETO 13 novembre 1928, n. 2764.

Autorizzazione al comune di Provaglio a modificare la propria denominazione in quella di « Provaglio Val Sabbia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 12 agosto 1928 con cui il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Provaglio, in esecuzione della propria deliberazione 23 luglio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Provaglio Val Sabbia »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Brescia, con la deliberazione 17 settembre 1928, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Provaglio, in provincia di Brescia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Provaglio Val Sabbia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3232.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 2762.

Costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere al finanziamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è costituito un apposito fondo, a formare e mantenere il quale contribuiscono:

a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di lire dieci milioni;

b) il « Fondo speciale delle corporazioni », di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, fino al massimo di lire un milione;

c) la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, per la metà della residua somma occorrente;

d) e, per l'altra metà, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori d'opera, per le quali gli uffici sono istituiti.

Art. 2.

Per l'amministrazione del fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, è istituita, presso il Ministero delle corporazioni e sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, una Commissione composta:

1° del direttore generale dei servizi amministrativi delle Corporazioni;

2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;

3° di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;

4° di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze;

5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti indicati nell'art. 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;

3° provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;

4° disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli uffici di collocamento provinciali;

5° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione è comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'art. 11 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 119. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928.
Nomina dei componenti la Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1534, concernente l'istituzione in Roma di una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, istituita con l'art. 1 del citato Nostro decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1534, è così composta:

Rocco Alfredo, deputato al Parlamento, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, professore di legislazione economica e del lavoro nella Regia università di Roma - presidente;

Belluzzo Giuseppe, deputato al Parlamento, Ministro per la pubblica istruzione, professore di costruzione dei motori termici e idraulici nella Regia scuola d'ingegneria di Milano - vice presidente;

Fedele Pietro, deputato al Parlamento, professore di storia moderna nella Regia università di Roma - vice presidente;

Anzilotti Dionisio, professore di diritto internazionale nella Regia università di Roma - commissario;

Armellini Giuseppe, professore di astronomia nella Regia università di Roma - commissario;

Bastianelli Raffaele, libero docente di clinica chirurgica nella Regia università di Roma - commissario;

Bistolfi Leonardo, senatore del Regno, scultore - commissario;

Blanc Gian Alberto, deputato al Parlamento, professore di geochimica nella Regia università di Roma - commissario;

Bodrero Emilio, deputato al Parlamento, professore di storia della filosofia nella Regia università di Padova - commissario;

Bottazzi Filippo, professore di fisiologia nella Regia università di Napoli - commissario;

Bruni Giuseppe, professore di chimica generale ed inorganica nella Regia scuola d'ingegneria di Milano - commissario;

Canonica Pietro, presidente e professore di scultura nella Regia accademia di belle arti e liceo artistico di Roma - commissario;

Cisotti Umberto, professore di meccanica razionale nella Regia scuola d'ingegneria di Milano - commissario;

Corradini Enrico, senatore del Regno, letterato e scrittore politico - commissario;

Dall'Oca Bianca Angelo, pittore - commissario;

D'Amelio Mariano, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione - commissario;

Del Vecchio Giorgio, professore di filosofia del diritto nella Regia università di Roma - commissario;

De Marchi Luigi, professore di geografia fisica nella Regia università di Padova - commissario;

De Stefani Alberto, deputato al Parlamento, professore di politica e legislazione finanziaria nella Regia università di Roma - commissario;

Di Giacomo Giacomo, segretario generale dei Sindacati intellettuali - commissario;

Donati Mario, professore di clinica chirurgica nella Regia università di Torino - commissario;

Fantoli Gaudenzio, direttore della Regia scuola d'ingegneria di Milano - commissario;

Garbasso Antonio, senatore del Regno, professore di fisica sperimentale nella Regia università di Firenze - commissario;

Gentile Giovanni, senatore del Regno, professore di filosofia nella Regia università di Roma - commissario;

Ghigi Alessandro, professore di zoologia nella Regia università di Bologna - commissario;

Gini Corrado, professore di politica e statistica economica nella Regia università di Roma - commissario;

Leicht Pier Silverio, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, professore di storia del diritto italiano nella Regia università di Bologna - commissario;

Lori Ferdinando, professore di elettrotecnica nella Regia scuola d'ingegneria di Padova - commissario;

Maraviglia Maurizio, deputato al Parlamento, membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista - commissario;

Marchiafava Ettore, senatore del Regno, professore emerito nella Regia università di Roma - commissario;

Marconi Guglielmo, senatore del Regno - commissario;

Marinetti Filippo Tommaso, letterato - commissario;

Martini Fausto Maria, commediografo - commissario;

Mascagni Pietro, musicista - commissario;

Moretti Gaetano, professore di architettura superiore e composizione architettonica nella Regia scuola d'ingegneria di Milano - commissario;

Nobile Umberto, professore di costruzioni aeronautiche nella Regia scuola d'ingegneria di Napoli - commissario;

Pais Ettore, senatore del Regno, professore di storia antica nella Regia università di Roma - commissario;
Panzini Alfredo, letterato - commissario;
Paribeni Roberto, sopraintendente alle antichità in Roma commissario;
Paolucci de' Calboli Raniero, senatore del Regno - commissario;
Piacentini Marcello, architetto - commissario;
Pirandello Luigi, letterato e commediografo - commissario;
Respighi Ottorino, musicista - commissario;
Ricci Corrado, senatore del Regno - commissario.
Riccobono Salvatore, professore di istituzioni di diritto romano nella Regia università di Palermo - commissario;
Scorza Gaetano, professore di geometria analitica nella Regia università di Napoli - commissario;
Scialoia Vittorio, senatore del Regno, Ministro di Stato, professore di istituzioni di diritto romano nella Regia università di Roma - commissario;
Solmi Arrigo, deputato al Parlamento, professore di storia del diritto italiano nella Regia università di Pavia - commissario;
Tito Ettore, pittore - commissario;
Trombetti Alfredo, professore di scienza del linguaggio nella Regia università di Bologna - commissario;
Ussani Vincenzo, professore di lingua e letteratura latina nella Regia università di Roma - commissario;
Vacchelli Nicola, deputato al Parlamento - commissario;
Viola Giacinto, professore di clinica medica nella Regia università di Bologna - commissario;
il direttore generale, pro tempore, dell'istruzione elementare presso il Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale, pro tempore, dell'istruzione media presso il Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale, pro tempore, dell'istruzione tecnico-professionale presso il Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale, pro tempore, dell'istruzione superiore presso il Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale, pro tempore, delle accademie e biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale, pro tempore, delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione;
il capo dell'Ufficio Società Nazioni del Ministero degli affari esteri;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 novembre 1928 - Anno VII
Registro 22 Istruzione pubblica, foglio 203.

(703)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1928.

Estensione all'Amministrazione comunale di Potenza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla epurazione del personale dell'Amministrazione comunale di Potenza;

Decreta:

Sono estese all'Ammnistrazione comunale di Potenza le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(704)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Tassazione dei trasporti di cose deviati in conseguenza della interruzione della linea Messina-Catania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

In deroga al disposto del paragrafo 8 dell'art. 41 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, durante l'interruzione della linea ferroviaria Messina-Catania, verificatasi in conseguenza dell'eruzione dell'Etna, i trasporti di cose deviati sulla linea rimasta libera sono da tassarsi in base alle distanze computate per la via interrotta, anzichè per quella effettivamente seguita.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(705)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Blazko fu Giovanni, nato a Trieste il 10 febbraio 1884 e residente a Trieste, via F. Zamboni, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Blazko è ridotto in « Blasco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Blazko nata Ive di Francesco, nata il 6 ottobre 1887, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 26 maggio 1918, figlio;
3. Mario di Giovanni, nato il 18 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(586)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presenta dal sig. Giuseppe Bothe fu Antonio, nato a Pola d'Istria il 24 settembre 1877 e residente a Trieste, via dell'Università, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bothe è ridotto in « Bossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Bothe nata Ferluga di Stefano, nata il 18 giugno 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(587)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Burich di Giacomo, nato a Canfanaro l'11 novembre 1889 e residente a Trieste, via L. Ricci, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Burini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Burich è ridotto in « Burini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Burich nata Pilat di Antonio, nata il 19 febbraio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(588)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ciuch di Enrico, nato a Trieste il 21 giugno 1900 e residente a Trieste, Gretta di Sotto, 143, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Ciuch è ridotto in « Zucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Ciuch nata Mosettig fu Rodolfo, nata il 7 febbraio 1902, moglie;
2. Laura di Carlo, nata il 16 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(589)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Conrad ved. Simunich fu Rodolfo, nata a Volosca il 19 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Aleardi, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Corradi-Simoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Conrad vedova Simunich sono ridotti in « Corradi-Simoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(590)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Olga Conrad fu Francesco, nata a Trieste il 12 dicembre 1886 e residente a Trieste, Barcola, 120, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corradi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Olga Conrad è ridotto in « Corradi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Ines di Olga, nata il 1° agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(591)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Corsig fu Luigi, nato a Gorizia il 2 novembre 1853 e residente a Trieste, via Pietà, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Corsig è ridotto in « Corsi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Alessandra Corsig nata Rossevich fu Teofilo, nata il 22 marzo 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(592)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vanda Corsig di Carlo, nata a Trieste il 21 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Pietà, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vanda Corsig è ridotto in « Corsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(593)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Cosciancich fu Lodovico, nato a Trieste il 14 marzo 1875 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 85, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Cosciancich nata Peterlin di Giovanni, nata il 1° maggio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(594)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato al Senato, nella seduta del 14 dicembre 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1928, n. 288, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

(712)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato al Senato, nella seduta del 14 dicembre 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1928, n. 288, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.

(713)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, con nota in data 15 dicembre 1928-VII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2745, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1928, n. 291, col quale si apportano modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

(714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riapertura della Biblioteca.

Si rende noto che col 1° dicembre 1928-VII è stata riaperta al pubblico la Biblioteca del Ministero della giustizia e degli affari di culto, trasferita nel nuovo palazzo di via Arenula, col seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 11.30, e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni feriali.

Per l'accesso dei lettori alla Biblioteca stessa è esclusivamente riservato l'ingresso prospiciente la via della Seggiola (angolo via Arenula).

Roma, 12 dicembre 1928 - Anno VII

(562)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 201.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data: 8 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bottone Raffaele fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 133 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 17 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Segre Leone fu Bonajuto — Titoli del debito pubblico: Buoni del tesoro 2 — Capitale: L. 58,300 scadenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(394)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 47.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.65	Belgrado	33.65
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.645	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	310.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.112
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.625		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	71.65
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.75
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.70
Oro	368.30		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.